



OGGETTO: Piano di Sviluppo Locale GAL “Il territorio dei Parchi” - bando Misura 19.2.1 4.1.1

FAQ Bando pubblico relativo agli “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”.

QUESITO N. 1: *Bando Misura 19.2.1 4.1.1. Art. 5 pag. 8 “Spese non ammissibili”, la previsione di esclusione degli “ – interventi che comportino una riduzione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) significa che è preclusa la “costruzione di beni immobili” (ex novo) in quanto va da se che qualsiasi nuova realizzazione comporta oggettivamente la rinuncia, più o meno ampia, ad un parte della SAU aziendale??*

RISPOSTA

Si precisa che l’ esclusione degli interventi che comportino una riduzione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è riferita **esclusivamente** agli investimenti connessi alla realizzazione degli impianti di produzione energetica allocati al suolo, che, pur non essendo espressamente indicati nel bando, di fatto possono rientrare nella progettualità proposta a finanziamento, ovviamente nei limiti dimensionali massimi del soddisfacimento delle necessità dell’ azienda agricola.

QUESITO N. 2: *nei Bandi **Misura 19.2.1 4.1.1. Art. 8 pag. 18 punto I. ii. e Misura 19.2.1 4.2.1. Art. 8 pag. 17 punto J. ii.** “Bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione”, significa che è preclusa la partecipazione alle MISURE in oggetto di imprese costituite dal 1 gennaio 2020, in quanto ordinariamente non sono soggette a norma di legge, ne alla redazione ne tantomeno al deposito di un bilancio prima della chiusura dell’esercizio contabile, anche in presenza di attività già avviate?*

RISPOSTA

2.A – relativamente alla Misura 19.2.1 4.1.1– la disposizione di cui all’ art. 8, punto I, sub ii, dev’ essere interpretata nel senso letterale, di conseguenza le imprese che si sono costituite con **forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative** (a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, le società di capitale) e che hanno l’ obbligo di depositare il loro bilancio



REGIONE
LAZIO



presso la C.C.I.A.A. entro i termini previsti dalle rispettive scritture statutarie, possono partecipare al bando nell' esclusiva ipotesi che il deposito del bilancio sia divenuto tecnicamente possibile entro la data di inoltro della domanda di sostegno.

Diversamente, **NON POSSONO** partecipare al bando per la misura in questione le società di capitale come sopra definite che non soddisfano il requisito della presentazione di almeno n. 1 bilancio annuale depositato completo con gli allegati previsti da legge (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le società di capitali costituite nell'anno di presentazione della domanda di sostegno e che chiudono un bilancio ordinario dell'esercizio che coincide con l'anno solare).

Rimane, ovviamente, impregiudicata la facoltà di dette società di valutare l' opportunità di modificare il proprio dettato statutario per adeguarlo alle prescrizioni del bando, comunque nei termini utili per poter allegare all' istanza di partecipazione il bilancio provvisto dell' attestazione di deposito.

QUESITO N. 3: *un'azienda agricola per la produzione primaria che ricade nel territorio del Comune di Pico (Fr) può usufruire della maggiorazione del 20% del contributo come azienda ricadente in zona montana (così come avviene per tutti i bandi dell'ente superiore Regione Lazio fino ad oggi pubblicati)?*

RISPOSTA

Le aziende agricole ricadenti nel territorio del Comune di Pico **NON USUFRUISCONO** della maggiorazione del 20 % in quanto ai sensi del citato § 2 del PSL rimane precisato che il GAL "Il Territorio dei Parchi" non ha superfici montane.

QUESITO N. 4: *può essere attribuito alle stesse aziende il punteggio relativo del criterio di selezione 4.1.1.R aziende ubicate in zone montane secondo la classificazione Regionale?*

Alle stesse aziende agricole ricadenti nel territorio del Comune di Pico **PUO' ESSERE ATTRIBUITO** il punteggio previsto dal criterio di selezione 4.1.1.R, atteso che per tale criterio il bando pubblico del GAL "Il Territorio dei Parchi" per la misura 19.2.1. 4.1.1 all' art. 10, paragrafo **priorità aziendali**, espressamente recita come segue:

4.1.1.R. - Azienda ubicata in zona montana secondo la classificazione regionale



REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020



Per “zone svantaggiate montane” si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del criterio della prevalenza (51% della SAU aziendale ricadente in zona montana).